

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia)

### 51° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 30 OTTOBRE 1973

Presidenza del Presidente VIVIANI

#### INDICE

##### DISEGNI DI LEGGE

##### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione e approvazione:

« Modificazione del quarto comma dell'articolo 56, titolo V, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore » (860-D) (D'iniziativa del senatore Murmura) (Approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati e nuovamente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 699
COPPOLA, f.f. relatore alla Commissione . . .	700
FILETTI . . . . .	700
PENNACCHINI, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia . . . . .	700

La seduta è aperta alle ore 10,15.

L I S I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### IN SEDE DELIBERANTE

##### Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modificazione del quarto comma dell'articolo 56, titolo V, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore » (860-D), d'iniziativa del senatore Murmura (Approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati e nuovamente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazione del quarto comma dell'articolo 56, titolo V, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore », d'iniziativa del senatore Murmura, già approvato dal Senato, modificato dalla Camera dei deputati e nuovamente modificato dal Senato e dalla Camera dei deputati.

2<sup>a</sup> COMMISSIONE

51° RESOCONTO STEN. (30 ottobre 1973)

In assenza del senatore Follieri, se non si fanno osservazioni, prego il senatore Coppola di riferire alla Commissione sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

**C O P P O L A**, *f.f. relatore alla Commissione*. Di questo disegno di legge ci siamo già occupati due volte, il 21 marzo 1973 e il 25 luglio 1973.

L'articolo unico nel testo da noi approvato era così formulato:

« Il quarto comma dell'articolo 56, titolo V, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dai seguenti:

“ Il ricorso proposto dagli interessati ha effetto sospensivo.

Il ricorso deve essere deciso dalla Corte di cassazione nel termine di 90 giorni ” ».

La Commissione giustizia della Camera dei deputati, nella seduta del 4 ottobre 1973, ha apportato al testo una modifica tendente a stabilire che: « Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione, in camera di consiglio, su istanza del ricorrente ». L'ultimo comma, poi, che prevede lo stesso termine da noi stabilito, è stato formulato così dalla Camera dei deputati: « Il ricorso deve essere deciso nel termine di 90 giorni ».

Credo che sulle modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento non dovrebbero esservi dissensi. Io propongo l'approvazione del disegno di legge nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

**P R E S I D E N T E**. Dichiaro aperta la discussione generale.

**F I L E T T I**. Mi sembra che la modifica apportata dalla Camera sia di importanza sostanziale, in quanto corregge proprio il principio. Mentre nel testo da noi approvato si prevede che il ricorso abbia effetto sospensivo, la Camera ha stabilito che il ricorso non abbia effetto sospensivo.

È questa la tesi sostenuta sempre dal mio Gruppo e la soluzione adottata dalla Came-

ra è conforme all'emendamento da noi suggerito sin dalla prima volta in cui fu discusso il disegno di legge.

Pertanto noi siamo favorevoli a che il disegno di legge sia varato nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

**P R E S I D E N T E**. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

**P E N N A C C H I N I**, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Desidero soltanto rilevare che la Camera dei deputati ha modificato il testo del disegno di legge sulla base di un emendamento governativo. Il Governo, pertanto, non può che essere favorevole all'approvazione del disegno di legge così come è pervenuto dall'altro ramo del Parlamento.

**P R E S I D E N T E**. Passiamo ora all'esame dell'articolo unico nel testo modificato dalla Camera dei deputati, di cui do lettura:

*Articolo unico.*

Il quarto comma dell'articolo 56, titolo V, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, è sostituito dai seguenti:

« Il ricorso non ha effetto sospensivo. Tuttavia l'esecuzione può essere sospesa dalle sezioni unite della Corte di cassazione, in camera di consiglio, su istanza del ricorrente.

« Il ricorso deve essere deciso nel termine di 90 giorni ».

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo articolo unico, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 13,05.*